



*Sede legale: Viale Giolitti, 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

**CAPITOLATO SPECIALE
DI FORNITURA MACCHINA LAVAPENTOLE
CUCINA CENTRALE Ospedale Novi**

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI CASALE MONFERRATO

LOTTO UNICO NUMERO SMART CIG : Z520EF8BF3

**CAPITOLATO SPECIALE
DI FORNITURA MACCHINA LAVAPENTOLE
CUCINA CENTRALE Ospedale Novi**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA**

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE ALLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di **MACCHINA LAVAPENTOLE PER CUCINA CENTRALE** occorrente all'Azienda Sanitaria Locale AL presso la sede di Novi Ligure.

ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dal lotto di cui nello schema d'offerta allegato al presente Capitolato nelle specifiche prescrizioni tecniche riportate.

L'aggiudicazione verrà disposta per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE**.

In dettaglio il fabbisogno:

LOTTO UNICO SMART CIG : Z520EF8BF3

MACCHINA LAVAPENTOLE - dotazione ospedale Novi

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA IVA esclusa € 14.000,00

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: NON DOVUTO

Di seguito le specifiche tecniche impegnative:

MACCHINA LAVAPENTOLE - dotazione cucina ospedale Novi Ligure

Caratteristiche costruttive

- Macchina costruita con doppia parete, caricamento con apertura portellone frontale, costruzione interna-esterna in acciaio inox AISI 304, capacità di carico vassoi completi di supporto, grado protezione IPX5, adeguato isolamento termico, dimensioni ingombro esterne mm. 1500x900x1800h.
- Carico teglie GN 2/1, capacità di carico complessiva n. 6 teglie GN 2/1, dotazione cesto e telai base, pompa di scarico, dosatore detersivi-brillantanti.
- Pannelli laterali e frontali, filtri vasca e bracci di lavaggio sui tre lati, vasca di lavaggio in acciaio AISI 304.
- Porta a doppia parete coibentata divisa in due parti, con apertura frontale a 180°, almeno 3/4 cicli di lavaggio di cui 1 continuo.

Specifiche di funzionamento

- Pannello di controllo elettronico, bassi livelli rumorosità, potenza elettrica KW 25 ca, tensione di alimentazione 400V-3f, conformità normative igiene-sicurezza, marchio certificazione

Specifiche e sistemi a garanzia funzionamento

- Boiler atmosferico coibentato da 18/20 litri in acciaio inox AISI 304
- Ciclo di autopulizia, per lavare la camera di lavaggio e sistema di autodiagnosi .
- Risciacquo garantito > 80 °C (sanitizzazione) per tramite di boiler atmosferico combinato con pompa di risciacquo che garantisca costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo.
- Sistema autocontrollo pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia della prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete.

2.1 FORNITURA

L'offerta economica è da intendersi del tipo "**chiavi in mano**". Pertanto saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri relativi a:

- trasporto, carico, scarico, consegna al piano, installazione, collaudo delle attrezzature offerte, rimozione degli involucri di imballo.
- consegna e installazione: **entro 40 gg consecutivi**

In particolare l'installazione di quanto offerto dovrà avvenire a perfetta "**regola d'arte**" in piena e completa conformità a tutte le normative vigenti. Ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere a quanto consegnato e installato.

2.2 GARANZIA (Rif. ASF 12 REV 2/20.10.09)

Il fornitore è tenuto a garantire che i beni acquistati siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inadatti all'uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia il fornitore si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia, della durata di un anno dalla data di positivo collaudo, non si esaurisce in una qualsiasi sostituzione del bene acquistato con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare l'attrezzatura nello stato di efficienza che avrebbe avuto un'altro bene avente le identiche caratteristiche e perfettamente funzionante, ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un'apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente fornite. Nel caso in cui il fornitore non effettui durante il periodo di garanzia le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto di intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

Condizioni post garanzia per contratto e/o servizio di manutenzione

Saranno da dettagliare le condizioni economiche relativamente all'eventuale contratto di manutenzione e assistenza stipulabile al termine di quanto indicato al punto precedente e la sede del centro di assistenza competente per territorio con indicazione garantita del tempo di intervento.

2.3 COLLAUDO (Rif. ASF 12 REV 2/20.10.09)

Si intendono a totale carico della ditta tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Al termine delle operazioni la Ditta provvederà alla stesura delle certificazioni attestanti il buon esito delle prove. In tal sede la ditta si farà carico della consegna delle documentazioni di rito e di quelle occorrenti perché previste espressamente per Legge, complete delle debite autorizzazioni rilasciate dai competenti Organi. Si richiede di specificare se l'apparecchiatura necessita, per la sua installazione, di particolari opere impiantistiche, in tal caso dovranno essere indicate espressamente e dovranno comprendere sia quelle relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura, sia quelle necessarie per il rispetto delle normative di sicurezza del lavoro.

Si richiede inoltre di precisare:

- peso e dimensioni, per le apparecchiature particolarmente ingombranti
- necessità di supporti di sostegno quali mensole, pensili, banchi
- requisiti per l'alimentazione elettrica (tensione, potenza, tipo presa, necessità di gruppi di continuità)
- caratteristiche di allacciamenti non elettrici (acqua, gas, scarichi)
- specifici requisiti di installazione relativi a pericoli, norme di precauzione in particolare connessi a:
 - emissione di radiazioni ionizzanti
 - emissione di radiazioni non ionizzanti (laser, microonde)
 - utilizzo di gas in pressione
 - utilizzo di prodotti chimici (classificazione secondo le indicazioni della L. 256/74)
 - movimentazioni meccaniche

Il collaudo tecnico avverrà alla presenza del Servizio competente dell'A.S.L. e funzionale alla presenza del Responsabile del Servizio che prenderà in carico l'apparecchiatura. L'Amministrazione di questa A.S.L. si riserva di stabilire, all'atto della definizione dell'ordine, opportune penalità in caso di mancato rispetto delle scadenze specificate nell'offerta. Qualora l'offerta faccia riferimento a più di una apparecchiatura e/o modello si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- 1) riportare la denominazione dell'apparecchiatura uniformemente alla documentazione allegata
- 2) per ogni apparecchiatura e/o modello devono essere riportate le indicazioni di cui ai punti sopra riportati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le offerte di apparecchiature che risultano inadempienti alle richieste sopra indicate.

2.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE (Rif. ASF 12 REV 2/20.10.09)

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire, assieme all'apparecchiatura, tutta la documentazione comprovante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare con riguardo al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ed alla Direttiva macchine (etichettatura e marchio CE), alla certificazione del livello di rumorosità ed alla conformità alle norme sulla compatibilità elettromagnetica, ove necessario, ed alla fornitura dei manuali operativi di uso e manutenzione in lingua italiana. Nel caso in cui l'apparecchiatura fornita richieda installazioni o collegamenti specifici, le istruzioni in merito dovranno pervenire all'A.S.L. AL al più tardi all'atto della consegna della macchina e, comunque, dovranno essere verificate ed accettate prima dell'avviamento, dal personale che effettuerà il collaudo. La Ditta fornitrice si impegna ad effettuare all'atto del collaudo operativo adeguata formazione al personale del Servizio cui la macchina è destinata ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale formazione dovrà riguardare sia l'utilizzo che la manutenzione, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Di tale formazione deve essere riportata nota nell'eventuale verbale di collaudo, che deve essere controfirmato dal personale coinvolto.

ART.3 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla Azienda Sanitaria Locale AL - S.O.C. Provveditorato – via E. Raggio,12 Novi Ligure (AL) - o via e-mail all'indirizzo rgchio@aslal.it. (Rif. ico Ghio Renato 0143 332287). Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it sezione "BANDI DI GARA" Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- marca e codice identificativo delle attrezzature proposte
- totale importo fornitura, in Euro al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge

Il costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base della sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento per l'aggiudicazione. Il costo complessivo del lotto non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dalla Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "*offerte anormalmente basse*" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL, il mittente e la seguente dicitura:

MACCHINA LAVAPENTOLE OSPEDALE NOVI

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) Una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**LAVAPENTOLE - CONTIENE OFFERTA**" contenente l'offerta economica redatta su schema allegato al presente capitolato speciale.
- B) Una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**LAVAPENTOLE - CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMM.VA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA**" contenente la documentazione prevista dagli artt. 6 e 7 del presente Capitolato.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **15 MAGGIO 2014** al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
Via E. Raggio 12
15067 Novi Ligure AL

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART.6 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Una copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- 2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità, l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163

La dichiarazione di cui al presente punto, per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
- I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.

2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

- La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato.
- La presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica .

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio
PUNTO 3) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S.M.I.	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

ART.7 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara, le ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica:

- 1) Schede tecniche redatte in lingua italiana ed aggiornate, elaborate a cura della ditta produttrice. I dati tecnici riportati sulle schede tecniche, si intendono aventi valore impegnativo, salvo diversa dichiarazione scritta della Ditta. Le schede tecniche dovranno essere numerate progressivamente per ciascun foglio.
- 2) Elenco riepilogativo della documentazione tecnica trasmessa, da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, l'oggetto ed il numero delle pagine. Nell'elenco in esame dovrà essere riepilogata **tutta** la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo;

Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. Nell'ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione medesima che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La Ditta aggiudicataria, con l'approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l'intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

ART.8 PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, per LOTTO UNICO INDIVISIBILE a favore della Ditta che avrà proposto il **prezzo più basso previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del capitolato speciale**. Trattandosi di aggiudicazione per singoli lotti, saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 9 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori obblighi previsti da norma imperativa di legge. La lettera commerciale sarà trasmessa per la formalizzazione a mezzo posta con l'obbligo da parte del soggetto contraente di restituire alle ASL/ASO la copia di propria competenza debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento, pena la decadenza dall'aggiudicazione definitiva e la perdita del deposito cauzionale definitivo.

ART.10 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Alla Ditta risultata aggiudicataria, la ASL richiederà la produzione in originale o in copia autenticata nelle forme di legge della documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara. In particolare, la Ditta aggiudicataria sarà invitata, entro il termine prescritto dall'art.79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art.38 della normativa richiamata:

- Deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art.12.
- (nel caso di fornitura di valore superiore a € 50.000,00) Modello GAP (parte riservata all'impresa aggiudicataria)

ART.11 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.113 3° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale del contratto. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART.12 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare all'Azienda ASL AL, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'Azienda ASL AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'Azienda ASL AL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART.13 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero dell'Azienda ASL AL. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda ASL/ASO può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'Amministrazione aderente e la firma dell'incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all' Azienda ASL/ASO mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare dalla somministrazione.

ART. 14 ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La presente fornitura è soggetto alla verifica di conformità prevista dagli artt. 325 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (in seguito denominato "Regolamento") cui si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione
- manuale d'uso in lingua italiana

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà, ai sensi dell'art. 325 del "Regolamento" al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART.15 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione consorziata ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Amministrazione consorziata non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.

ART.16 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART.17 QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatrici saranno tenute a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

ART.18 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 19 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale.

ART. 20 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.
- Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART.21 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, l'ASL AL potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART.22 SPESE CONTRATTUALI

Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 23 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione della fornitura. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 4° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. L'eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte delle ASL/ASO non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART.24 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.25 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se le Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 26 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto,

pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituenti: dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorzio ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART. 28 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 29 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 30 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART.31 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART.32 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Amministrazioni Consorziate. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.33 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Casale Monferrato.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**